

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2024

129/2024/R/GAS

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2024/2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1289^a riunione del 2 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022;
- il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 (di seguito: regolamento 2023/427);
- il regolamento (UE) 2023/2633 della Commissione del 20 novembre 2023;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (di seguito: decreto-legge 17 maggio 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio 2022);
- il decreto-legge "Aiuti-quater" dell'11 novembre 2022;
- il decreto del Ministro 28 marzo 2024 (di seguito: decreto 28 marzo 2024);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l’allegato “Testo Integrato del Bilanciamento Gas” (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l’allegato “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 3/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 93/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 150/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 419/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 76/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 76/2024/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022;
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede, all’articolo 14, comma 3, che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;
- il decreto-legge 17/22 prevede, all’articolo 21, comma 1, lettera a), di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione ed i relativi obblighi di iniezione a decorrere dall’anno termico dello stoccaggio 2022-2023;
- il medesimo articolo 21, al comma 2, prevede che per gli anni successivi al 2022, il Ministro adotti le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità entro il 31 marzo di ciascun anno;
- con il decreto 28 marzo 2024, il Ministro ha emanato le disposizioni per l’anno

termico dello stoccaggio 2024/2025, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio già disciplinato nel RAST;

- in particolare, il suddetto decreto prevede che:
 - a) le modalità di effettuazione delle aste per lo stoccaggio di modulazione e per i servizi di stoccaggio pluriennali siano stabilite dall'Autorità, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, secondo le tempistiche previste dall'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto prevedendo, ove possibile, l'offerta di capacità di stoccaggio, anche giornaliera, in linea con le previsioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 17/22;
 - b) per ciascuna asta sia stabilito, secondo modalità determinate dall'Autorità, un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui al sopra richiamato articolo 21 del decreto-legge 17/22;
 - c) l'Autorità, nel corso del periodo di iniezione, stabilisca delle modalità che favoriscano il mantenimento del gas negli stoccaggi;
 - d) nel corso del ciclo di erogazione invernale, le imprese di stoccaggio consentano l'effettuazione di iniezioni in controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, le cui condizioni economiche sono definite dall'Autorità;
 - e) le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentano agli utenti l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale;
 - f) gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2024, risultanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali 22 giugno 2022 e 20 luglio 2022, rimangano assegnati all'impresa maggiore di trasporto ed al Gestore dei Servizi Energetici, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall'Autorità;
 - g) gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2024, assegnati all'impresa maggiore di trasporto, ai sensi del decreto 1 aprile 2022, ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema (gas non contabilizzato, consumi, perdite e "delta in-out" delle imprese di distribuzione) per il periodo novembre 2023 – marzo 2024, rimangano assegnati all'impresa maggiore di trasporto, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall'Autorità;
- ai sensi del sopra richiamato decreto, infine, per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2025, la prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio, nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 12 aprile 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il RAST, l’Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento, nonché, al comma 15.5, di definizione dei relativi prezzi di riserva;
- la deliberazione 76/2024/R/gas ha integrato il RAST per tenere conto dell’introduzione dei servizi di stoccaggio offerti nell’ultimo biennio, quali il servizio di giacenza residua, di riempimento in controflusso ed i servizi infrastagionali; pertanto risultano già definiti nel RAST, per quanto di competenza dell’Autorità, gli aspetti richiamati alle precedenti lettere a), d) ed e);
- i criteri di definizione dei relativi prezzi di riserva di cui all’articolo 15, comma 5, del RAST tengono conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l’hub TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo di erogazione e quello del gas con consegna nel precedente periodo di iniezione, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l’anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità per periodi pluriennali;
 - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento e all’utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l’immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - della possibilità di prevedere un prezzo di riserva crescente all’aumentare dei quantitativi offerti in allocazione, anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del RAST, le formule di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicate alle imprese di stoccaggio, con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
- l’articolo 16, comma 2, lettera d), del RAST prevede che la capacità di iniezione e erogazione non altrimenti utilizzabile sia offerta ad un corrispettivo nullo;
- ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST, l’impresa di stoccaggio, definisce le modalità di attribuzione agli utenti delle quote a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;
- ai sensi dell’articolo 26 del RAST, l’impresa di stoccaggio definisce i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, tra cui i corrispettivi in caso di mancato rispetto dei profili di giacenza di gas in stoccaggio (di seguito: corrispettivi per il mancato riempimento);
- il comma 29.6 del RAST prevede che, nei casi di allocazione implicita di capacità di spazio ed erogazione per i servizi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, i proventi cui si applica la quota di trattenimento (a favore dell’impresa di stoccaggio) sono pari alla

differenza tra il provento complessivo associato alla capacità aggiuntiva e il valore delle corrispondenti capacità di spazio e di erogazione, convenzionalmente posto pari al 90% del differenziale di prezzo atteso tra l'erogazione e l'iniezione, al netto dei costi legati all'utilizzo dello stoccaggio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il regolamento 2023/4271 prevede un divieto alla messa a disposizione della capacità di stoccaggio a: *“a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o c) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo”*.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto 28 marzo 2024, e tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 17/22, sia necessario:
 - i) prevedere, anche per il prossimo anno termico dello stoccaggio 2024/2025, misure finalizzate a favorire il riempimento e il mantenimento del gas in stoccaggio, in continuità con gli ultimi anni termici dello stoccaggio;
 - ii) confermare i criteri di calcolo del prezzo di riserva di cui all’articolo 15, comma 5, del RAST per il conferimento delle capacità nell’ambito delle procedure di conferimento su base annuale, per l’anno termico dello stoccaggio 2024/2025, e pluriennale, per gli anni termici dello stoccaggio 2024/2025 e 2025/2026, aggiornando il tasso considerato per la stima degli oneri finanziari connessi all’immobilizzazione del gas in stoccaggio e i riferimenti temporali agli anni termici e ai prodotti quotati;
- sia opportuno trasmettere alle imprese di stoccaggio le formule per il calcolo del prezzo di riserva, come previsto dall’articolo 15, comma 4, del RAST, nonché i prezzi minimi di offerta per l’allocazione della capacità di iniezione di breve termine, con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
- sia, inoltre, opportuno stabilire che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici e dall’impresa maggiore di trasporto per l’assegnazione della capacità di stoccaggio, di cui alla precedente lettera f), siano coperti a valere sul “Conto oneri di stoccaggio”, sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas” e sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*” secondo competenza e tenendo conto delle rispettive giacenze;
- sia opportuno precisare che, per il calcolo del valore della capacità oggetto di allocazione implicita di cui al comma 29.6 del RAST, si applicano i medesimi criteri di calcolo del prezzo di riserva di cui al presente provvedimento assumendo in luogo

- del parametro α_s , il fattore convenzionale 0,9 di cui al medesimo comma;
- sia, infine, necessario che le imprese di stoccaggio organizzino le procedure di conferimento tenendo conto delle disposizioni del presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2024/2025, in deroga alla regolazione vigente ed in continuità con quanto disciplinato per il precedente anno termico dello stoccaggio, che i costi dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio non siano applicati agli utenti dello stoccaggio ma siano coperti attraverso il meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all'articolo 28 del RAST;
2. di stabilire, per l'anno termico 2024/2025, in continuità con il precedente anno termico dello stoccaggio, che, ai fini della copertura dei quantitativi di gas per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio, possano essere utilizzati i quantitativi ancora disponibili presso le giacenze di stoccaggio approvvigionati dal responsabile del bilanciamento ai sensi del punto 7 della deliberazione 165/2022/R/gas;
3. di prevedere l'integrazione dei corrispettivi per il mancato riempimento di cui all'articolo 26 del RAST e in particolare che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2024, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un corrispettivo pari a 1,5 €/MWh, commisurato all'onere finanziario non sostenuto nel caso di mancato riempimento della capacità conferita;
4. di definire, ai sensi dell'articolo 15 del RAST, le formule per il calcolo dei prezzi di riserva per ciascuna impresa di stoccaggio come riportate negli *Allegati A, B e C*;
5. di prevedere l'allocazione al Gestore dei Servizi Energetici e all'impresa maggiore di trasporto di capacità di spazio per l'anno termico 2024/2025 e corrispondente capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell'anno termico 2024/2025, pari alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2024 assegnate ai suddetti soggetti ai sensi del decreto 28 marzo 2024;
6. di prevedere che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici e dall'impresa maggiore di trasporto per l'assegnazione della capacità di spazio di cui al precedente punto, sono coperti a valere sul "Conto oneri di stoccaggio", sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" e sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" secondo competenza e tenendo conto delle rispettive giacenze;
7. di prevedere che la capacità eventualmente assegnata in violazione del regolamento 2023/4271 rientri nella disponibilità dell'impresa di stoccaggio per il conferimento, fermo restando il pagamento dei corrispettivi dovuti;

8. di trasmettere alle società Edison Stoccaggio S.p.A., Ital Gas Storage S.p.A. e Stogit S.p.A., per quanto di competenza, il presente provvedimento comprensivo dell'Allegato di competenza di ciascuna società, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità, ad eccezione degli Allegati A, B, C.

2 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini